
CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:

Referenza tecnico-organizzativa (RTO) del Piano giovani Trento Arcimaga per l'anno 2024 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni (2025 e 2026)

CIG: A00B877A77

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del **servizio di referenza tecnico-organizzativa del Piano giovani Trento Arcimaga per l'anno 2024 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni (2025 e 2026)**.

Le prestazioni oggetto d'appalto sono specificate all'art. 2.

La tipologia del servizio considerato non è frazionabile in lotti, in ragione dell'esigenza di assicurare un rapporto costante e univoco con i giovani progettisti del Piano giovani Trento e Arcimaga, con le associazioni e gli Enti coinvolti disponendo di un unico interlocutore.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento

La Provincia autonoma di Trento con la L.P. 7/2004, la successiva L.P. 5/2007 e successive modificazioni, promuove la realizzazione dei Piani Giovani di Zona quali spazi privilegiati di concertazione e dialogo fra istituzioni locali, società civile e mondi giovanili (associazioni giovanili, studenti delle scuole superiori ed universitari, gruppi informali), che si realizzano attraverso processi partecipativi con l'intento di confrontarsi, valutare, proporre e progettare insieme le politiche giovanili e le conseguenti azioni e iniziative. Il Piano Giovani di Zona, in sigla PGZ, rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali, attuata da un territorio interessato a sviluppare politiche attive volte a promuovere azioni a favore del mondo giovanile, ossia di età compresa tra gli 11 e 35 anni e a sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo, accogliente e propositivo nei confronti dei/le cittadini/e più giovani. Il PGZ costituisce uno strumento per sviluppare l'interesse, la visione strategica e l'investimento del territorio nei confronti dei giovani che lo abitano, organizzando opportunità capaci di dare spazio e di sostenere energie, idee, risorse e competenze locali in materia di politiche giovanili. Promuove, co-costruisce, valorizza e sostiene le politiche giovanili locali e provinciali, nonché una cultura condivisa su di esse:

- incentivando le iniziative a favore dei giovani o organizzate dai giovani stessi; osservando la condizione giovanile del territorio;
- diventando stimolo per le istituzioni e la cittadinanza attiva;
- lavorando sulla costruzione dell'autonomia personale e sociale;
- aprendo alla dimensione globale senza dimenticare il locale e le proprie radici.

Il PGZ adotta come metodo di lavoro la concertazione fra istituzioni locali, società civile, mondo giovanile, Consiglio delle Autonomie Locali e strutture provinciali competenti in materia di politiche giovanili.

Il Comune di Trento aderisce alla progettualità dei Piani Giovani di Zona dal 2008, oggi in collaborazione con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga.

Il servizio di referenza tecnico organizzativa per il Piano Giovani di Zona Trento Arcimaga consiste nelle seguenti prestazioni minime:

1. individuare tra i propri collaboratori una sola persona fisica, che ricoprirà il ruolo di RTO in possesso dei seguenti requisiti:
 - possedere la certificazione di Manager territoriale rilasciata dalla Fondazione De Marchi (<https://www.fdemarchi.it/ita/Sviluppo-e-innovazione/Riconoscimento-e-certificazione-delle-competenze/Informazioni-e-modulistica-per-accedere-alla-certificazione-delle-competenze-Manager-territoriale>);
 - diploma di istruzione secondaria superiore;
 - patente di guida cat. B in corso di validità e automezzo a disposizione per tutto il periodo di durata dell'incarico;
 - garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente nel lavoro a contatto con persone minorenni.
2. garantire l'assolvimento delle funzioni e dei compiti del referente tecnico come di seguito elencati:
 - curare gli adempimenti inerenti il funzionamento del Tavolo del confronto e della proposta – di seguito Tavolo – e del gruppo strategico (es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, gestione degli incontri diffusione di informazioni, realizzazione database) in stretta collaborazione con l'Ufficio Politiche giovanili e definire anche con il Referente istituzionale ed il Referente Amministrativo le tempistiche annuali di lavoro;
 - supportare i componenti del Tavolo nella rilevazione degli elementi per l'elaborazione del Piano Strategico Giovani (PSG) e coordinare le attività di

definizione e approvazione dello stesso, nonché delle sue modifiche/integrazioni (legate al processo di monitoraggio e valutazione) per la presentazione annuale;

- redigere il PSG e supportare nell'elaborazione degli atti di approvazione e del materiale di divulgazione, nonché curarne la valutazione finale;
- curare la comunicazione – non solo web - del PSG e delle proposte progettuali finanziate, anche attraverso i canali web di Trentogiovani e Civico13, il rapporto con l'Ufficio Stampa del Comune di Trento, incontri con gruppi e stakeholders potenzialmente interessati;
- favorire la raccolta e la valutazione delle proposte progettuali candidate a finanziamento, su specifici dispositivi promossi in coerenza con il PSG stesso;
- supportare i responsabili dei progetti nella fase di ideazione, promozione, realizzazione, rendicontazione e valutazione delle proposte progettuali, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di laboratori e incontri pubblici;
- supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti nei rapporti con i Comuni e la Provincia autonoma di Trento e diffondere tra i membri del Tavolo e sul territorio le iniziative provinciali, nonché la conoscenza di buone pratiche ed esperienze significative, anche extra-territoriali;
- aggiornare periodicamente il Tavolo circa lo stato di avanzamento dei progetti approvati, al fine di migliorare la comunicazione sociale, il monitoraggio e la valutazione complessiva del PSG;
- collaborare con il Referente Istituzionale, il Tavolo e l'Ufficio Politiche giovanili per mantenere e sviluppare la rete di portatori di interesse del Tavolo del territorio, nell'ottica di contribuire a promuovere e implementare la cultura delle politiche giovanili a livello locale e provinciale;
- partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili, con particolare (ma non esaustivo) riferimento alla formazione obbligatoria annuale;
- collaborare con l'Ufficio Politiche giovanili partecipando, ove richiesto, agli incontri settimanali di staff;
- progettare, coordinare, attuare, e valutare azioni integrate nell'ambito delle politiche su base territoriale (giovanili, familiari, e di sviluppo di comunità);
- promuovere il lavoro di rete e sviluppare la partecipazione dei giovani e della comunità, curando la comunicazione tra i soggetti del territorio.

Tali funzioni impegnano complessivamente il/la RTO per circa 36 ore settimanali, in ufficio e sul territorio e attraverso attività lavorativa svolta prevalentemente in presenza;

3. partecipare, per mezzo del referente o di altro rappresentante, a riunioni di verifica e monitoraggio (al massimo 2 volte all'anno);
4. fornire al/la referente, quale strumentazione minima di lavoro, un PC portatile ed un telefono cellulare di lavoro, il cui numero deve essere comunicato all'Amministrazione e attraverso il quale l'RTO dovrà garantire reperibilità;
5. garantire, su richiesta dell'Amministrazione, la tempestiva sostituzione dell'/a RTO in caso di assenza temporanea di durata superiore a 1 mese. In merito a modalità e tempistiche della sostituzione, dovranno essere rispettate le indicazioni fornite dall'Amministrazione. In ogni caso il/la sostituto/a RTO dovrà garantire il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, punto 1;
6. in caso di eventuale definitiva cessazione dell'incarico da parte del/la referente, non prevista in fase precontrattuale, l'aggiudicatario dovrà proporre uno/a o più sostituti/e dotati/e di requisiti idonei ai sensi del presente Avviso, da sottoporre ad approvazione dell'Amministrazione, pena la risoluzione;
7. garantire l'esecuzione di quanto eventualmente proposto tra le attività/iniziative innovative e aggiuntive coerenti con e a rinforzo degli obiettivi del PSG del Piano giovani di zona Trento Arcimaga;
8. garantire la gestione degli adempimenti relativi al contratto di lavoro dell'RTO (es. buste paga, formazione sicurezza, ...);
9. garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del presente appalto.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale e in ossequio ai regolamenti comunali.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, le norme che regolano il presente appalto, nonché le condizioni che attengono all'esecuzione del servizio in oggetto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto disposto nel presente capitolato, nei relativi allegati e nella RDO, nonché a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituiscono obblighi contrattuali. Il mancato rispetto di dette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020.

Art. 4 – Oneri a carico della stazione appaltante

Il Comune di Trento garantisce al Referente Tecnico Organizzativo l'accesso alla documentazione necessaria allo svolgimento del servizio anche attraverso l'accesso alle cartelle di rete del Servizio Cultura, turismo e Politiche giovanili.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio è:

- pari a Euro 38.000,00 (IVA esclusa) per il 2024
- in caso di valutazione positiva da parte dell'Amministrazione ed esercizio della facoltà di rinnovo, Euro 38.000,00 (IVA esclusa) per ciascuna delle annualità 2025 e 2026
- Euro 19.000,00 (IVA esclusa) per l'eventuale semestre di proroga tecnica, relativo all'anno 2027

(Importo a base di gara per l'intera durata del servizio: Euro 133.000,00 IVA esclusa).

L'Amministrazione liquiderà il corrispettivo in rate trimestrali posticipate su emissione da parte dell'aggiudicatario di regolare fattura elettronica.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, l'appaltatore è soggetto all'osservanza della L.P. n. 23/1990, della L.P. 2/2016, della L.P. 2/2020, della L.P. 3/2020, della L.P. 6/2020, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti), nonché del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" del Comune di Trento, nonché di ogni altra disposizione in materia.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- l'offerta tecnica dell'appaltatore (e suoi allegati);
- il DUVRI sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore;
- in caso di Avvalimento, il relativo contratto in originale;
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo quanto previsto dal provvedimento di indizione della gara (determina dirigenziale n. 28/120 dd 12/09/2023).

Art. 7 – Durata del contratto

Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio con il 1^a gennaio 2024 e durerà fino al 31 dicembre 2024, con facoltà di rinnovo in favore dell'Amministrazione, previa valutazione positiva riguardo all'esecuzione, per il biennio 2025-2026.

Diversamente, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte della medesima entro la data del 15 dicembre 2024, il rapporto si intende cessato alla data del 31 dicembre 2024, senza bisogno di alcuna disdetta.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può disporre, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi degli artt. 123 d.lgs. n. 36/2023 e 2237 del codice civile. Rimane salva l'ipotesi di cui all'art. 1467 del Codice Civile.

Art. 8 – Importo del contratto

L'importo a base d'asta, fisso e non ribassabile, è pari ad Euro **38.000,00** (IVA esclusa) per ciascun anno di contratto. Il corrispettivo è onnicomprensivo di ogni spesa, oneri e altri costi eventualmente sostenuti dall'appaltatore, fatta eccezione per l'IVA di legge, ivi compresi i costi per manodopera e gli oneri per sicurezza. Nel suddetto importo sono ricompresi anche i costi per le eventuali trasferte che rimangono pertanto a totale carico dell'appaltatore.

L'importo complessivo dell'appalto calcolato sul periodo massimo di durata (1 anno + 2 anni di rinnovo + sei mesi di proroga tecnica) è dunque pari a Euro 133.000,00.= iva esclusa.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto, su richiesta dell'appaltatore entro e non oltre il mese di agosto, al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del 75% della variazione tendenziale dell'indice ISTAT – FOI aggiornata al mese di luglio 2024.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa.

La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione.

La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Con la stipula del contratto, entrambe le parti danno avvio all'esecuzione del medesimo.

L'Amministrazione può richiedere, tramite posta elettronica certificata, che il servizio oggetto dell'appalto abbia inizio già nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile al presente contratto.

All'atto dell'avvio dell'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento fornisce tutte le istruzioni e direttive necessarie per la realizzazione del servizio in questione all'appaltatore, il quale ne diventa responsabile nel loro rispetto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

La stazione appaltante redige apposito verbale di inizio della prestazione oggetto di appalto.

Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate su presentazione di regolare fattura elettronica contenente i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio: LS0V4Z
- CIG (Codice Identificativo di Gara)
- conto corrente dedicato (Codice IBAN)

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023).

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, verrà disposto su presentazione di regolare fattura commerciale (da emettersi dopo l’avvenuta emissione dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del funzionario competente). In ogni caso, il pagamento non potrà avvenire oltre il 30° giorno dalla data di presentazione della fattura, salvo cause non imputabili alla stazione appaltante.

La corresponsione dei pagamenti resta, in ogni caso, subordinata alla verifica della conformità dell’attività svolta alle disposizioni vigenti nel rapporto contrattuale.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In ogni caso, in conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale ai sensi del presente articolo, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti

posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di riunione temporanea di imprese, le singole imprese dell'associazione temporanea emetteranno fatture separate. A ciascuna impresa verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite, con l'obbligo, che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione. L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse da parte della struttura competente della gestione del contratto e dell'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

È fatto divieto all'affidatario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio responsabile del contratto. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

È fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

Trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi/un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell’Operatore economico

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Obblighi assicurativi

L'affidatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte, nonché per i danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività contrattuali.

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale, avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono - assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali - ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L’appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni economiche e contrattuali previste dal contratto collettivo applicabile alle prestazioni professionali dedotte nel contratto e svolte dal personale dal medesimo incaricato a tale scopo.

Art. 18 bis – Sicurezza

L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna inoltre a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 19 – Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Trento, competente per la fase di esecuzione del contratto (incluso il relativo indirizzo pec: servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 20 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel presente appalto, il subappalto è ammesso, se dichiarato in sede di gara, **unicamente in riferimento alla seguente prestazione contrattuale:**

- gestione degli adempimenti relativi al contratto di lavoro dell'RTO (es. buste paga, formazione sicurezza, ...).

In tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - Tracciabilità

L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Negli eventuali contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi, l'Operatore economico deve inserire le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Art. 22 – Penali

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

In caso di ritardato, omesso o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali previste dal presente articolo, la cui entità è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui al presente capitolato speciale.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per la quantificazione delle penali per singola tipologia di inadempimento si fa applicazione di quanto previsto nella tabella seguente:

Descrizione inadempimento	Valore della penale
In caso di frequenza della formazione annuale obbligatoria RTO inferiore al minimo richiesto (75% delle ore del percorso annuale)	10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale della singola annualità
Per reiterati disservizi non dipendenti da fatti di terzi e/o di forza maggiore	Oltre le 5 segnalazioni di non adeguato assolvimento alle prescrizioni contrattuali applicazione di una penale pari a euro 500,00

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonerazione di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancato rispetto delle scadenze indicate dall'Amministrazione per la consegna dei documenti necessari per la domanda di finanziamento del Piano Strategico Giovani si procede alla risoluzione del contratto con risarcimento del danno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 30 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
- q) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 26 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo, nella misura stabilita nella RDO, e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'RDO.

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento del Comune di Trento, approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione (www.comune.trento.it), visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Operatore economico dichiara di aver preso completa e piena conoscenza del Codice stesso e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 31 – Tutela della Privacy (art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento (email: segreteria_generale@comune.trento.it, sito web: <http://comune.trento.it>);

- Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email: servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: <http://www.comunitrentini.it>);
- i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: gestione amministrativa del rapporto, elaborazione e predisposizione della documentazione atta ed adempiere agli obblighi contrattuali e di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Trento per finalità statistiche;
- la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico;
- il trattamento riguarda anche dati relativi a condanne penali e reati ai sensi di quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore in materia di gestione dei contratti pubblici (artt. 94, 95, 97 e 98 d.L.gs. n. 36/2023 e ss.mm.i. e i.);
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale. Non fornire i dati comporta l'inosservanza di obblighi di legge e impedisce al Comune di Trento di dar corso al rapporto contrattuale medesimo;
- i dati possono essere comunicati ad Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e, qualora necessario, al Tesoriere comunale, ai fini dell'effettuazione delle operazioni di pagamento inerenti la gestione del rapporto contrattuale;
- i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico perseguita e comunque a termini di legge.
- I diritti dell'interessato sono:
 - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - richiedere la portabilità dei dati;
 - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 - proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 32 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.